Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

ORDINANZE DEL SINDACO N. 37 del 11-11-2026

OGGETTO:	ALLERTA METEO ARANCIONE DIRAMATO IN DATA 11/11/2026: SOSPENSIONE DALLE ORE 17:00 DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 24:00 DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2026 DELLE MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ SPORTIVE, INCONTRI DI CALCIO, COMMEMORAZIONI E TUTTE LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE, LA CHIUSURA DI TUTTI I CIMITERI, PARCHI PUBBLICI, A CAUSA DELLE CONSEGUENZE DEL MALTEMPO IN CORSO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data mercoledì 11 novembre 2026 il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un bollettino di valutazione delle criticità con il quale è stata indicata la criticità **ARANCIONE dalle ore 17:00 di mercoledì 11 novembre alle ore 10:00 di giovedì 12 novembre** e **ROSSA** dalle **ore 10:00 alle ore 24:00 di giovedì 12 novembre 2026 per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e per temporali forti**;

- sono attese precipitazioni con prevalente carattere temporalesco anche di forte intensità;

CONSIDERATO che l'allerta ARANCIONE e ROSSA può prevedere fenomeni temporaleschi di forte intensità caratterizzati da precipitazioni intense, fulmini e raffiche di vento che possono causare disagi e danni consistenti tanto da essere pericolosi per l'incolumità delle persone;

DATO ATTO che le indicazioni riportate nell'allerta pervenuta evidenziano uno scenario di potenziale rischio e di vulnerabilità del territorio comunale non quantificabile preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, a tutela della pubblica incolumità, alla sospensione delle attività che presentano rischi connessi ai fenomeni temporaleschi sopra citati, nonché alla chiusura dei luoghi che possano esporre le persone ai medesimi rischi, anche in relazione ai disagi per la sicurezza della circolazione stradale connessi a possibili allagamenti della stessa;

SENTITA anche la struttura di Protezione Civile, così come prescritto dall'art.12 del d.lgs. n.1/2018, e valutata la situazione prevista particolarmente critica per cui si ritiene necessario procedere su tutto il territorio comunale con la sospensione delle manifestazioni sportive, incontri di calcio, commemorazione e tutte le manifestazioni a carattere pubblico sul territorio comunale.

VISTO:

- l'art.6 del d.lgs.n.1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;

- l'art.12 del d.lgs.n.1/2018 che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di "...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..." attribuendo la competenze ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cuiall'art.54 del d.lgs.n.267/2000;

- il TUEL D lgs.267/2000;

ORDINA

In via contingibile e urgente**, dalle ore 17:00 di mercoledì 11 novembre alle ore 24:00 di giovedì 12 novembre 2026** e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo:

- **la sospensione delle manifestazioni e attività sportive di ogni genere, incontri di calcio, commemorazioni e tutte le manifestazioni a carattere pubblico sul territorio comunale;**
- **La chiusura di tutti i cimiteri, parchi pubblici,**

DISPONE

che copia del presente atto venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Pescia e trasmesso per quanto di rispettiva competenza a:

- Commissariato di Pescia;

- Comando di Polizia Municipale;

- Comando dei Carabinieri di Pescia.

Alla violazione della presente ordinanza si applica l'art. 650 del codice penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.